

(N. 2611)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1952  
(V. Stampato N. 2800)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 OTTOBRE 1952

Conferimento di posti di impiego civile ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie di pubblica sicurezza

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza soggetti a rafferma, i quali abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, qualora siano in possesso della licenza di scuola media o di titolo equipollente, fare domanda di essere collocati nei posti di grado iniziale della carriera d'ordine dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o, anche in

difetto del predetto titolo di studio, nei posti di usciere dell'Amministrazione medesima. La stessa domanda possono presentare, indipendentemente dall'indicato limite di servizio, i sottufficiali del Corpo suddetto, i quali siano inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato; in detto caso la domanda potrà essere presentata fino al termine di un anno dal collocamento in congedo.

A tale fine sono devoluti ai sottufficiali suddetti, che siano riconosciuti idonei e meritevoli a giudizio del Consiglio di ammini-

strazione per il personale della pubblica sicurezza:

a) non oltre il terzo dei posti vacanti nel grado iniziale della carriera d'ordine della Amministrazione della pubblica sicurezza;

b) non oltre il terzo dei posti di usciere vacanti nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione medesima.

I posti indicati alla lettera b) possono, in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, essere conferiti alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni stabilite nel primo comma del presente articolo e siano riconosciute idonee e meritevoli dal Consiglio di amministrazione per il personale della pubblica sicurezza.

#### Art. 2.

La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno chiamati all'impiego civile sarà determinata dalla data delle rispettive domande e, a parità di data, dall'anzia-

nità di servizio. Le domande che saranno presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono tutte redatte sotto la data suddetta.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie verranno collocati negli indicati posti di ruolo alternativamente con i vincitori dei relativi concorsi, in ragione di un posto per essi e di due per tali vincitori.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza soggetti a rafferma, che conseguono la nomina all'impiego civile, rescindono la rafferma in corso e cessano dal servizio nel Corpo.

#### Art. 3.

È soppresso l'obbligo della riserva di posti nei ruoli del personale d'ordine e subalterno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a favore di appartenenti ad altre Forze armate dello Stato, che sia previsto dalle disposizioni vigenti.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.